Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 20 luglio 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

MERCANTINI Claudio, il 1° settembre 1965 in Roma, località « Labaro ».

GIOVACCHINI Francesco, il 18 marzo 1966 in La Spezia.

SCELFO don Eduardo, il 15 settembre 1966 in Villazopequie (Burgos - Spagna).

VENTURA Corrado, il 21 settembre 1966 in Camposampiero (Padova).

MAIANI Natale, il 9 marzo 1967 in Ancona.

(6373)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1966, n. **1390.**

Soppressione della Scuola tecnica commerciale di Orbetello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1954, n. 1574, riguardante l'istituzione di una Scuola tecnica commerciale in Orbetello;

Considerato che la Scuola predetta ha cessato di funzionare di fatto dal 1° ottobre 1965;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla soppressione della Scuola stessa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1966 la Scuola tecnica commerciale di Orbetello è soppressa. Il suo patrimonio è trasferito all'Istituto professionale per il commercio di Grosseto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1966

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 27. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1967, n. **554.**

Soppressione del Comitato permanente per le partecipazioni statali e del Comitato interministeriale per l'E.N.E.L.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 18, comma terzo e quarto, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente delega al Governo per la soppressione del Comitato permanente per le partecipazioni statali e del Comitato interministeriale per l'E.N.E.L.;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Sono soppressi il Comitato permanente per le partecipazioni statali istituito con l'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, e il Comitato dei Ministri per l'E.N.E.L., istituito con l'art. 1, comma secondo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Le attribuzioni dei Comitati di cui al comma primo del presente articolo sono trasferite al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) salvo quanto disposto dai successivi articoli 3 e 4 del presente decreto.

Art. 2.

Per l'efficace esercizio del potere di coordinamento di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.):

su proposta del Ministro per le partecipazioni statali:

a) verifica, in tempo utile per la realizzazione, la conformità al programma economico nazionale dei programmi annuali e pluriennali dell'I.R.I., dell'E.N.I. e degli altri enti pubblici controllati dal Ministero delle partecipazioni statali, ne esamina le modifiche e, periodicamente, lo stato di attuazione;

b) formula, anche ai fini dell'ordine di priorità delle diverse iniziative, le direttive generali di particolare rilievo per l'attuazione dei programmi stessi.

I programmi contengono: la indicazione degli investimenti, la loro ripartizione tra i vari settori e le loro localizzazioni nelle principali aree geografiche; la indicazione dei modi di finanziamento degli investimenti previsti; la indicazione dei criteri concernenti gli approvvigionamenti di materie prime e di fonti di energia; la indicazione degli indirizzi attinenti all'occupazione e al lavoro; la indicazione degli indirizzi nel settore commerciale e dei prezzi; la indicazione dell'assetto organizzativo delle partecipazioni azionarie dirette e indirette;

approva la relazione programmatica, di cui all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

esprime parere sulle proposte che riguardano aumenti dei fondi di dotazione, apporti al patrimonio o, comunque, contribuzioni dello Stato, a vantaggio dell'I.R.I., dell'E.N.I. o degli altri enti pubblici controllati dal Ministero delle partecipazioni statali.

Il presidente o il vice presidente del C.I.P.E. possono deferire l'esame preliminare di problemi attinenti alla materia delle partecipazioni statali e di competenza del C.I.P.E. ad un apposito Sottocomitato, chiamando a farne parte, di volta in volta, oltre al Ministro per le partecipazioni statali, gli altri Ministri interessati ai problemi in discussione.

Art. 3.

Al Ministro per le partecipazioni statali, nell'esercizio della vigilanza sull'I.R.I., sull'E.N.I. e sugli altri enti pubblici controllati, restano attribuite le seguenti competenze:

comunicare agli enti le deliberazioni attinenti ai programmi e le direttive generali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) ed impartire le direttive necessarie per la loro attuazione;

convocare i presidenti e i direttori generali degli enti, nonchè gli amministratori responsabili delle società controllate, al fine di ottenere notizie sull'andamento delle gestioni;

controllare l'attuazione dei programmi e delle direttive impartite, richiedendo a tal fine agli enti le necessarie informazioni e notizie;

autorizzare, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti e di concerto, ove richiesto, con il Ministro per il tesoro, l'assunzione di partecipazioni in nuove società e la cessione o il trasferimento di partecipazioni azionarie.

Art. 4.

Spettano al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato le attribuzioni di cui al comma seguente, già affidate al Comitato dei Ministri per l'E.N.E.L. dalle disposizioni in vigore. Le predette attribuzioni sono esercitate dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sulla base delle direttive generali fissate dal C.I.P.E., ai fini del coordinamento con gli obiettivi della programmazione, nell'esercizio dei poteri ad esso trasferiti a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Il Ministro per l'industria, il commrcio e l'artigianato:

autorizza la costruzione di nuovi impianti di produzione e di ogni nuova linea di trasporto delle imprese autoproduttrici di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4,

n. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e delle nuove imprese autoproduttrici, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

autorizza la costruzione delle centrali a recupero di cui all'art. 4, n. 7, della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, a norma dell'art. 14 del dcreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

autorizza l'E.N.E.L. alla costituzione di società estere o ad assumervi partecipazione, quando le stesse abbiano come esclusivo oggetto l'attività di esportazione e di importazione dell'energia elettrica, a norma dell'art. 1, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670;

autorizza l'E.N.E.L. a partecipare ad aumenti del capitale azionario delle società di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 728, nonchè a dare alle stesse contributi a norma dell'art. 2 del medesimo decreto.

Al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è altresì trasferito il potere di approvare la nomina del direttore generale dell'E.N.E.L., ai sensi dell'art. 1, n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato svolge una relazione introduttiva ai lavori del C.I.P.E. concernenti l'esercizio da parte di questo delle attribuzioni già spettanti al Comitato dei Ministri per l'E.N.E.L.; comunica all'E.N.E.L. le deliberazioni attinenti ai programmi approvati e le direttive impartite dal C.I.P.E.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1967

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO — ANDREOTTI — BO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 48. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1967, n. **555.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo a Fiume, in Ceccano (Frosinone).

N. 555. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ferentino in data 1° luglio 1966, integrato con postilla di pari data e con dichiarazione del 5 dicembre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo a Fiume, in Ceccano (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 38. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1967, n. **556.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura, con sede in Milano, delle Suore Missionarie Domenicane di Nostra Signora della Delivrande.

N. 556. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura, con sede in Milano, delle Suore Missionarie Domenicane di Nostra Signora della Delivrande.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 36. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1967, n. **557.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del S. Cuore, nel comune di Melfi (Potenza).

N. 557. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Melfi, Rapolla e Venosa in data 10 aprile 1966, integrato con tre dichiarazioni, una del 1° luglio 1966 e le altre due del 30 ottobre successivo, relativo alla erezione della Parrocchia del S. Cuore, in località Valleverde del comune di Melfi (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 37. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1967, n. **558.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Osvaldo Re con quella di S. Margherita V. e M., nel comune di Sappada (Belluno).

N. 558. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 25 luglio 1966, relativo alla unione perpetua « aeque principaliter » della Parrocchia di S. Osvaldo Re, in località Cima Sappada del comune di Sappada, con quella di S. Margherita V. e M., nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 35. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1967, n. **559.**

Autorizzazione all'Unione stenografica triestina « Guido du Ban », con sede in Trieste, ad accettare una donazione.

N. 559. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Unione stenografica triestina « Guido du Ban », con sede in Trieste, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal dott. Guido du Ban, con atto pubblico a rogito del notaio dott. Giovanni Tomasi di Trieste in data 11 agosto 1964, n. 56385 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 28. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1967.
Divieto di caccia e uccellagione nelle isole di Capri e di Ischia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1966 che dispone il divieto assoluto e generale di caccia e uccellagione nelle isole di Capri e di Ischia, per un periodo sperimentale di cinque anni, al fine di garantire la sosta e il successivo irradiamento della selvaggina migratoria e di creare le condizioni per la sviluppo della selvaggina stanziale esistente nelle isole;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1966 che consente temporaneamente l'esercizio venatorio in determinate zone delle isole di Ischia e di Capri;

Vista l'ordinanza n. 11 in data 4 febbraio 1967, con la quale il Consiglio di Stato (Sezione VI giurisdizionale) ordina la sospensione della esecuzione del suindicato decreto ministeriale 14 ottobre 1966;

Decreta:

Il decreto ministeriale 14 ottobre 1966, citato nelle premesse, è sospeso sino a nuova disposizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Roma, addì 29 marzo 1967

p. *Il Ministro*: SCHIETROMA

(7438)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1967.
Consolidamento dell'abitato di Verzino (Catanzaro) a cura e spese dello Stato.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Verzino, in provincia di Catanzaro, minacciato da movimento franoso;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 654, emesso nella adunanza del 7 settembre 1966;

Decreta:

L'abitato di Verzino è da consolidare a cura e spese dello Stato, a' termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1967

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1967
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 362

(7494)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1967.
II modifica alla tabella « Esport ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1966, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1967, n. 14, concernente la tabella « Esport », e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di modificare talune definizioni di materiali compresi nell'elenco di merci annesso alla predetta tabella;

Decreta:

Il testo delle voci e sottovoci doganali qui di seguito elencate, comprese nell'elenco di merci annesso al decreto ministeriale 10 ottobre 1966, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1967, n. 14, è annullato e sostituito dal seguente:

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 73. *Leghe di ferro ed acciaio*
	1) ferri ed acciai contenenti più del 10 % di molibdeno, oppure più del 5% di molibdeno per leghe contenenti più del 14 % di cromo;
	2) ferri ed acciai legati contenenti 1,5 % o più di niobio e/o tantalio;
	3) acciai legati al nichelio, stabilizzati, contenenti complessivamente 38 % o più di elementi leganti, eccetto gli acciai contenenti meno delle 0,4 % di titanio o meno dello 0,8 % di niobio-tantalio;
	4) acciai per indurimento ottenuto a mezzo di precipitazione strutturale, contenenti 4 % o più di nichelio.
73.02 ex H	Ferro-molibdeno contenente 90 % o più di molibdeno.
	Cap. 75. *Nichelio.*
	II) Leghe di nichelio contenenti:
	1) 50 % o più di cobalto;
	2) 19 % o più di cobalto e 14 % più di cromo;
	3) 50 % o più di niobio, o 60 % di niobio tantalio;
	4) 70 % o più di titanio.
ex 81.02	Molibdeno:
	1) metallo e leghe contenenti 90 % o più di molibdeno;
	2) fili di molibdeno o di leghe contenenti 90 % o più di molibdeno.
ex 84.45	IV) Presse:
	1) utilizzanti un'alta energia d'urto a mezzo di esplosivi o di gas compressi;
	2) appositamente costruite o adattate per la lavorazione o lo stampaggio di metalli, di leghe o di altri metalli aventi un punto di fusione superiore a 1.900° C;
	3) idrauliche di potenza totale garantita superiore a 10.000 tonn.;

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	4) isostatiche: a) capaci di realizzare una pressione di lavoro massima di 1.406 kg/cm² o maggiore ed aventi una cavità interna di diametro superiore a cm. 40,6; b) capaci di realizzare una pressione di lavoro massima di 351 kg/cm² o maggiore e munite di un sistema di controllo termico nella cavità interna.
ex 84.59	II) Macchine appositamente costruite per la fabbricazione dei tipi di cavi elettrici multicoppie per telecomunicazioni previsti dalla voce doganale ex 85.23 I della presente tabella.
ex 84.59	III) Macchine appositamente costruite per l'estrusione di dispersioni coagulate di politetrafluoroetilene, di polvere o pasta derivante da dette sostanze; parti staccate caratteristiche di dette macchine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 13 aprile 1967

Il Ministro per il commercio estero
TOLLOY

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(7490)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Kitwe (Rhodesia del Nord) alle dipendenze del Consolato generale in Salisbury.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206;

Decreta:

Articolo unico

L'Agenzia consolare in Kitwe (Rhodesia del Nord) alle dipendenze del Consolato generale in Salisbury, è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1967
Registro n. 258, *foglio n.* 148

(7716)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1967.

Concessione, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di un ulteriore concorso dello Stato sugli interessi dei prestiti contratti dalle Associazioni ed Enti produttori di formaggio « parmigiano reggiano » per la stagionatura di tale tipo di formaggio ottenuto dalla trasformazione del latte ottenuto dalla campagna 1966.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere le iniziative assunte dai produttori di formaggio « parmigiano-reggiano », per effettuare direttamente la stagionatura del formaggio suddetto;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente tra l'altro disposizioni per la concessione di un concorso statale negli interessi sui prestiti contratti da enti e da associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti;

Ritenuto che sussistano le condizioni previste dallo art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 493;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro in data 17 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 1957, n. 157, con il quale è stato affidato al Consorzio del formaggio « parmigiano-reggiano », con sede in Reggio Emilia, l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio di tale tipo di formaggio;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1967, registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 314, con il quale è stato concesso entro il limite di una cifra di L. 130.000.000 un concorso dello Stato sugli interessi di prestiti contratti per la stagionatura del formaggio « parmigiano-reggiano » ottenuto dalla trasformazione del latte prodotto nella campagna 1966;

Vista la domanda del Consorzio del formaggio « parmigiano-reggiano », con sede in Reggio Emilia, intesa ad ottenere, a favore delle associazioni ed enti di produttori agricoli che provvedono alla stagionatura diretta di tale tipo di formaggio, che venga aumentato l'ammontare complessivo delle operazioni di finanziamento ammesse al contributo previsto dal citato decreto ministeriale 16 febbraio 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio del formaggio « parmigiano-reggiano », con sede in Reggio Emilia, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, un ulteriore concorso dello Stato sugli interessi dei prestiti contratti dalle associazioni ed enti di produttori di formaggio « parmigiano-reggiano », che intendono provvedere direttamente alla stagionatura, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, di tale tipo di formaggio ottenuto dalla trasformazione del latte prodotto dai loro associati nella campagna 1966 e per il quale abbiano ricevuto dagli associati stessi il mandato di provvedere alla stagionatura collettiva.

Art. 2.

Ferme restando le modalità di concessione e di liquidazione nonchè la misura del concorso dello Stato sta-

bilite con decreto ministeriale 16 febbraio 1967, l'ammontare complessivo delle operazioni di finanziamento ammesse al contributo dello Stato previsto dal citato decreto è aumentato di L. 17.500.000.000.

Per quanto concerne la rappresentanza del Ministero del tesoro nelle Commissioni di cui all'art. 4 del decreto suddetto, la parola « regionale » è sostituita con la parola « provinciale ».

Art. 3.

Sul capitolo 8206 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967 è impegnata la somma di lire 350 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1967
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 210

(7719)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1967.

Disposizioni per l'ammasso volontario delle carrube di produzione 1967.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere la raccolta volontaria delle carrube di produzione 1967 per sostenerne il prezzo e favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente, tra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale sugli interessi relativi ai prestiti contratti da Enti ed Associazioni per corrispondere anticipi ai conferenti all'ammasso nonchè di contributi statali sulle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che sussistano le condizioni previte dal terzo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale in data 20 gennaio 1967, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che disponga di efficiente organizzazione a carattere nazionale;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari, intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuto che l'Ente richiedente, per la capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè sugli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle carrube di produzione 1967, entro il limite complessivo di 150.000 quintali.

Art. 2.

L'ammasso volontario delle carrube dovrà essere effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari nelle Provincie maggiormente produttrici di carrube, nonchè in tutte quelle altre in cui se ne presenti la necessità in relazione ai quantitativi che s'intendono conferire. Per la gestione dell'ammasso delle carrube, la predetta Federazione potrà avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali e potrà utilizzare le attrezzature di proprietà di terzi purchè queste vengano giudicate idonee al ricevimento, deposito e conservazione del prodotto e si prestino per la più economica esecuzione del servizio.

Le condizioni generali in base alle quali l'Ente gestore regolerà le varie operazioni dell'ammasso, nonchè i rapporti fra Ente gestore e conferenti, saranno stabiliti con apposito regolamento da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e si intendono accettate da ciascun conferente all'atto del conferimento.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo sulle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario delle carrube di produzione 1967 fino alla misura massima del 90 per cento;

b) un contributo sugli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di lire 5 annue per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, avesse una durata inferiore ad un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione sempre nella misura del 5 per cento annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra, non potrà superare l'importo complessivo di 100 milioni di lire. Qualora l'applicazione delle suddette misure in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la misura del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di 100 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono le carrube all'ammasso sarà corrisposto, all'atto del conferimento ed a richiesta del conferente, un acconto non inferiore all'80 per cento del valore di mercato attribuito alle carrube.

Il finanziamento per la corresponsione di tale acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con Istituti di credito il cui schema tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

In ogni Provincia ove viene attuato l'ammasso volontario delle carrube è istituita una Commissione presieduta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura e composta: da un rappresentante dell'Ufficio provinciale della

Ragioneria generale dello Stato; da un rappresentante dell'Ente gestore e da due rappresentati dei produttori scelti dal prefetto della Provincia, sentite le organizzazioni sindacali di categoria dei produttori agricoli interessati.

La suddetta Commissione ha il compito di assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni di ammasso, nonchè di risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra l'Ente gestore ed i conferenti in ordine alle operazioni stesse.

In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 6.

Per ottenere l'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 3, la Federazione italiana dei corsorzi agrari deve:

a) fornire, per ogni Provincia, entro il 30 aprile 1968, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari per stabilire il costo pro-quintale delle spese complessive di gestione (spese di raccolta, cernita, accentramento, apprezzamento, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto ed incendio, vendita e consegna agli acquirenti e generali di amministrazione);

b) sottoporre alla preliminare approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare, per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, per ogni Provincia, l'elenco nominativo dei conferenti con l'indicazione dei quantitativi di carrube da ciascuno conferiti, la data del conferimento nonchè l'importo dell'acconto corrisposto, vistato dal presidente della Commissione di cui al precedente articolo 5;

e) fornire, sempre per ogni Provincia, elenco analitico delle vendite del prodotto ammassato ed, in particolare, indicare per ogni quantitativo venduto la data della vendita, l'importo riscosso e le modalità di pagamento da parte dell'acquirente (per contanti, differito di giorni... ecc.).

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'Ente gestore, ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso e contenere gli oneri di gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere, a partire dalla data del 1° dicembre 1967, acconti all'Ente gestore sino alla misura massima di lire 300 per ogni quintale di prodotto conferito, previa presentazione degli elenchi nominativi dei conferenti, con l'indicazione dei quantitativi di prodotto da ciascuno conferito, vistati dai presidenti delle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Sulle carrube conferite all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 9.

In ogni Provincia, ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 3 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti, tenuto conto della quantità delle singole partite conferite.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario.

Art. 11.

A chiusura della gestione dell'ammasso l'Ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto nazionale della gestione stessa distinto per Provincia.

In tale rendiconto saranno indicati: i quantitativi di carrube conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 12.

Sul capitolo 8206 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967, è impegnata la somma di lire 100 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1967

Il Ministro: Restivo

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1967
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 400

(7904)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1967.

Costituzione del Comitato di vigilanza per la Gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari, presso l'I.N.P.S.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613, relativa all'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori ed alla istituzione di una Gestione speciale per l'assicurazione medesima presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, concernente il mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuta la necessità di procedere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 613 citata, alla costituzione del Comitato di vigilanza per la Gestione speciale di cui trattasi;

Considerato che i rappresentanti delle categorie interessate devono essere designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Visto i dati e le notizie acquisite al riguardo dalla Amministrazione sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni sindacali;

Considerato il conseguente riparto tra le Organizzazioni medesime in rapporto alla rappresentatività per le categorie interessate;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato di vigilanza per la Gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è costituito come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante ai sensi dell'art. 9 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Membri:

Galli avv. Giuseppe, Pravatà rag. Giovanni e Sorace dott. Rocco, in rappresentanza degli esercenti imprese commerciali;

Bottini Ezio, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Righetti Renzo, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Pelliccioni dott. Renato, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Delfini dott. Alberto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Guerrieri dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1967

Il Ministro: Bosco

(7398)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1967.

Autorizzazione a svolgere corsi integrativi per meccanici di prima classe all'Istituto italiano per lo sviluppo della pesca e per l'istruzione professionale dei pescatori.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 123 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 270 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1954;

Considerata l'opportunità che lo svolgimento dei corsi integrativi per il conseguimento del titolo di meccanico navale di 1ª classe sia affidato anche all'Istituto italiano per lo sviluppo della pesca e per l'istruzione professionale dei pescatori;

Decreta:

Articolo unico.

All'art. 4 del decreto ministeriale 12 agosto 1953 è aggiunto il seguente comma:

« Lo svolgimento del corso può essere altresì affidato all'Istituto italiano per lo sviluppo della pesca e per l'istruzione professionale dei pescatori ».

Roma, addì 20 giugno 1967

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

(7346)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1967.

Disposizioni per la concessione, a termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, del contributo dello Stato nelle spese di gestione e di finanziamento delle operazioni di raccolta e trasformazione del latte di supero di produzione 1967, da avviare alla trasformazione in burro e latte in polvere per uso zootecnico.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Considerata la pesante situazione che, nei periodi stagionali di forte produzione del latte, si verifica sul mercato per l'aumento delle offerte;

Ritenuta la necessità di sostenere le iniziative assunte da organismi agricoli per la raccolta collettiva e la trasformazione in burro e latte in polvere ad uso zootecnico di partite di latte di supero, in modo da contenere l'azione depressiva esercitata sul mercato dall'affollamento delle offerte, ed assicurare, nel contempo, ai produttori una valorizzazione del latte mediante la trasformazione in prodotti derivati, più agevolmente collocabili;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente, tra l'altro, disposizioni per la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da enti e associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori che conferiscono il loro prodotto per la raccolta, trasformazione e vendita collettiva, nonchè di contributi statali nelle spese complessive di gestione;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sopra citata;

Vista la domanda avanzata dall'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma, con la quale è stata chiesta la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione delle operazioni di raccolta e trasformazione di latte prodotto nell'anno 1967;

Vista la relazione tecnica predisposta dalla Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli relativa alle indagini svolte per accertare l'entità delle voci di spesa occorrenti alle operazioni di raccolta, trasformazione e vendita collettiva del latte;

Ritenuto che l'Ente richiedente presenta i requisiti necessari per l'attuazione delle operazioni di raccolta sopra specificate;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda dell'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma, intesa ad ottenere, a termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per le operazioni di raccolta e trasformazione del latte di supero, di produzione 1967, da avviare alla trasformazione in burro e latte in polvere per uso zootecnico conferito da Cooperative, Enti ed Associazioni di produttori di latte, legalmente costituiti, entro il limite massimo di 350.000 quintali di prodotto.

Le modalità e condizioni che regoleranno la gestione collettiva del prodotto in questione, nonchè i rapporti fra l'Associazione italiana allevatori ed i conferenti, saranno stabilite mediante un apposito disciplinare predisposto dall'ente suddetto ed approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui al successivo art. 4.

L'ente gestore, per lo svolgimento del suo compito, è autorizzato ad avvalersi anche di attrezzature di enti o di privati da esso riconosciute idonee al deposito, alla conservazione, alla lavorazione e alla trasformazione del prodotto conferito.

Ai produttori agricoli che conferiscono il latte alla raccolta collettiva è corrisposto, all'atto del conferimento ed a richiesta del conferente, un acconto che comunque non potrà essere inferiore a L. 58 al chilo per prodotto avente tenore di grasso non inferiore al 3,50 per cento e residuo magro non inferiore all'8,70 per cento, consegnato e pesato al centro di raccolta indicato dall'ente gestore.

Art. 2.

Sono concessi all'Associazione italiana allevatori:

a) un contributo fino alla misura massima del 90 per cento nelle spese complessive di gestione per le operazioni di raccolta, di conservazione, di lavorazione e vendita del prodotto ricavato dal latte conferito dai produttori di cui al precedente art. 1.

Tali spese, che sono determinate in L. 2000 per quintale, comprendono: le spese di conservazione e trasporto del latte dal centro di raccolta allo stabilimento di lavorazione, le spese di trasformazione in burro e latte in polvere per uso zootecnico presso gli stabilimenti di lavorazione; le spese generali di gestione ed amministrazione comprese le assicurazioni, le campionature, le analisi ecc.; le spese occorrenti per affitto di magazzini e per le operazioni di confezionatura compreso l'acquisto del materiale occorrente; le spese di trasporto ed assicurazione dei prodotti ottenuti dagli stabilimenti al deposito e da questo all'acquirente; i cali di trasformazione e di magazzino; le spese di denaturazione del latte in polvere necessarie per assicurare il suo impiego per uso zootecnico; nonchè le altre spese occorrenti per la esecuzione delle operazioni suddette;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresposione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 5 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva della operazione, sempre nella misura del 5 per cento annuo.

In base ai quantitativi di latte conferiti per la trasformazione il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'Ente gestore, può corrispondere acconti nella misura massima del 60 per cento dello importo delle spese di gestione di cui al precedente comma *a*).

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 650 milioni. Qualora l'applicazione delle sopra indicate percentuali importasse una spesa superiore al limite suddetto, la percentuale di contributo di cui alla lettera *a*) sarà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione complessiva dei contributi di cui sopra entro il suindicato limite di L. 650 milioni.

Art. 3.

Per tutto quanto concerne l'attuazione del presente provvedimento l'Associazione italiana allevatori dovrà istituire una apposita gestione con contabilità ed amministrazione distinte e separate da quelle relative ad altri compiti o attività dell'ente stesso. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva del latte.

Art. 4.

In ogni Provincia in cui si effettua la raccolta collettiva del latte sarà costituita, con decreto del prefetto, una Commissione così composta:

dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;

da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla sua Amministrazione;

da un rappresentante della Prefettura;

da un rappresentante dell'ente gestore;

da due produttori di latte, scelti dal prefetto, sentite le organizzazioni di categoria dei produttori agricoli interessati.

Detta Commissione ha il compio di:

a) assistere l'ente gestore in tutte le operazioni concernenti l'attuazione del presente provvedimento;

b) controllare che le spese della gestione nel loro complesso siano rapportate al quantitativo di latte raccolto;

c) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere fra ente gestore e conferenti in ordine alle operazioni di raccolta e di valutazione del prodotto conferito;

d) esaminare il conto finale della gestione collettiva del latte ed esprimere il proprio parere sui risultati di tale gestione.

Art. 5.

Ai fini dell'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 2 l'ente gestore deve:

a) inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per ogni Provincia interessata, un elenco nominativo dei conferenti, con l'indicazione del quantitativo di latte da ciascuno conferito, delle date dei conferimenti e degli anticipi ricevuti;

b) dimostrare, per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, lo ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipi ai conferenti;

c) inviare un elenco delle vendite del burro e del latte in polvere per uso zootecnico ricavati dal latte conferito alla gestione collettiva, con le indicazioni della quantità e data di vendita;

d) sottoporre all'approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario preventivamente autorizzate dal Ministero stesso e ravvisatesi necessarie per la regolare attuazione della raccolta collettiva.

In base ai documenti forniti dall'ente gestore, ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione di cui all'art. 4, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 6.

Ultimata la vendita dei prodotti ricavati dal latte conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi di cui al precedente art. 2 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, sarà ripartito tra i conferenti.

L'Associazione italiana allevatori è tenuta a presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la approvazione, il rendiconto finale della gestione distinto per Provincia.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione di cui al precedente art. 4, dovranno essere indicati i quantitativi di latte conferiti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, i quantitativi di burro e di latte magro in polvere ottenuti dalla lavorazione del latte conferito e le somme ricavate dalle loro vendite, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 7.

Sul capitolo 8206 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967 è assunto l'impegno per la somma di L. 650 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1967
Registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 103

(7903)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1967.

Nomina di un membro della Commissione regionale di vigilanza per la Campania per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 5730 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Vista la lettera n. 894 in data 23 maggio 1967, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, ha comunicato che la Segreteria generale della C.I.S.L. ha designato il sig. Esposito Franco, quale membro della predetta Commissione regionale di vigilanza, in rappresentanza degli assegnatari, in sostituzione del sig. Tommasi Stanislao dimissionario per motivi di lavoro;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Esposito Franco, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalla C.I.S.L., è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Campania in sostituzione del signor Tommasi Stanislao.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1967

Il Ministro: MANCINI

(7535)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1967.

Nomina di un membro della Commissione regionale di vigilanza per il Piemonte per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6034 in data 20 novembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Torino la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 9393 in data 19 maggio 1967, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Torino ha comunicato che l'Unione italiana del lavoro ha designato quale membro della predetta Commissione regionale di vigilanza in rappresentanza della stessa U.I.L. il sig. Teresio Giverso in sostituzione del sig. Risso Benedetto trasferito fuori Torino;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Teresio Giverso, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Torino, dalla U.I.L., è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Piemonte, in sostituzione del sig. Risso Benedetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1967

Il Ministro: MANCINI

(7536)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1967.

Autorizzazione alla S.p.A. Magazzini generali di Arquata Scrivia ad ampliare il proprio Magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1927 e 1° aprile 1941, con i quali la S.p.A. Magazzini generali di Arquata Scrivia, con sede in Genova, è stata autorizzata ad esercitare un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Arquata Scrivia (Alessandria);

Vista l'istanza in data 20 agosto 1965, con la quale la predetta Società ha chiesto di essere autorizzata a ricevere in deposito merci estere voluminose e pesanti in un'area scoperta e recintata di circa mq. 5000 sita all'interno del comprensorio del Magazzino generale;

Vista la deliberazione n. 13 dell'8 ottobre 1965, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria ha espresso parere favorevole allo accoglimento della richiesta;

Vista la certificazione dell'Ufficio del genio civile di Alessandria in data 3 febbraio 1967 sulla esecuzione delle opere di recinzione dell'area;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Magazzini generali di Arquata Scrivia, con sede in Genova è autorizzata a ricevere in deposito merci estere di grande peso e grossa mole — escluse le parti di ricambio e gli accessori per autoveicoli e macchine in genere — nell'area scoperta e recintata di mq. 5000 circa sita nell'interno del comprensorio del Magazzino generale esercitato in Arquata Scrivia (Alessandria) che risulta distinta con il colore rosso nelle planimetrie e meglio descritta nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza indicata nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in detta area scoperta si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1967

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
PICARDI

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(7440)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1967.

Nomina dei vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Foggia » ed i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, che ne approvato il vigente statuto, e 18 luglio 1964, n. 724, che lo ha modificato all'art. 8;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1967, concernente la nomina, per un triennio, del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Vista la deliberazione n. 106, in data 13 maggio 1967, con la quale il Consiglio di amministrazione predetto ha designato, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, i signori comm. Antonio Mancini e dott. Francesco Petrilli, per la nomina a vice presidenti dell'Ente;

Decreta:

I signori comm. Antonio Mancini e dott. Francesco Petrilli sono nominati vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(7439)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Pescara.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio

sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Pescara;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Pescara come segue:

Direzione di atterraggio: 40° 220°;
Lunghezza di atterraggio: superiore a ml. 1500;
Livello medio dell'aeroporto: mt. 9,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata N.E.: mt. 8,00 s.l.m.;
Testata S.O.: mt. 13,00 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7388)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata La Perfecta », con sede in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 26 giugno 1967 del tribunale di Napoli con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della « Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata La Perfecta », con sede in Napoli, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267;

Viste altresì le risultanze della ispezione straordinaria effettuata alla Cooperativa predetta dalle quali si rileva che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata La Perfecta », con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Flavio Prattico in data 15 gennaio 1961, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Francesco Amatucci ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1967

Il Ministro: BOSCO

(7500)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 18 giugno 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Torralba (Sassari).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 20 marzo successivo, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Torralba ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del Comune il direttore di sezione dottor Alberto Manlio Sassu.

Nel corso della sua gestione il commissario straordinario ha curato importanti adempimenti amministrativi e ha avviato a soluzione numerosi problemi di attuale pressante necessità ed urgenza.

In particolare ha provveduto a deliberare il bilancio di previsione per il corrente esercizio, ha affrettato l'esecuzione di numerosi lavori pubblici; ha iniziato pratiche di finanziamento di lavori per rilevante importo.

Il predetto commissario, sta, inoltre, provvedendo alla sistemazione della rete fognaria e della rete idrica interna, mentre ha in corso di riesame o di elaborazione vari regolamenti comunali.

Si rende, pertanto, necessario che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita, per consentire il perfezionamento degli atti e delle procedure necessarie ad avviare a sollecita definizione i provvedimenti che interessano i vari settori della civica Amministrazione e per far fronte alle gravi carenze determinate dalla precedente stasi dell'attività amministrativa dell'Ente.

In conseguenza di quanto sopra, si ritiene opportuno prorogare a termine di legge la gestione commissariale di cui trattasi e, con l'unito decreto in data odierna, si provvede in tal senso.

Sassari, addì 18 giugno 1967

Il prefetto: SCIACCALUGA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 20 marzo 1967, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Torralba ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il direttore di sezione dottor Alberto Manlio Sassu;

Considerata la imminente scadenza del termine previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale, per i motivi amministrativi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Torralba, affidata al direttore di sezione dott. Alberto Manlio Sassu, è prorogata a termine di legge per i motivi di cui alle premesse.

Sassari, addì 18 giugno 1967

Il prefetto: SCIACCALUGA

(7859)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di onorificenze di 3° grado al Merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di terzo grado al Merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, alle sottoindicate persone:

Agostini Umberto, segretario capo di 2ª classe, Urbino;
Alfano Oscar, segretario capo Procura per minori, Catanzaro;
Balducci prof. Guido, direttore didattico 1° circolo Civitavecchia;
Bertotto Maria vedova Guelpa, consigliera del Patronato « G. Ronconi », Perugia;
Belardinelli Luciana, assistente sociale dell'E.N.P.M.F., Terni;
Bufalari Maria Grazia in Purgotti, cassiera del Patronato « G. Ronconi », Perugia;
Caltabiano cav. Salvatore, cancelliere dei Tribunale dei minori, Milano;
Campodonico cav. uff. Enrico, presidente dell'Associazione visite materne, Milano;
Cassia dott. Angelo, segretario di 1ª classe, Trapani;
Cavalcaselle Teresa ved. Orlandi, direttrice « Casa Serena », Padova;
Cipriani Raffaele, funzionario dell'Amministrazione provinciale, Bari;
Citti Armando, tenente colonnello a riposo, Lucca;
Coco Ines, assistente carceraria, Catania;
De Francisco prof. dott. ing. Giovanni, preside dell'Istituto « L. Calamata », Civitavecchia;
Delaini ing. Giuseppe, ingegnere presso la Società fornaci Valdadige, Verona;
Del Vecchio dott. Lucio, sostituto procuratore della Repubblica, Avezzano;
Di Nocera Fernando, insegnante presso le Carceri giudiziarie di Isernia;
Farris don Giovanni, cappellano presso la Casa lavoro allo aperto, Mamone;
Finelli Lucietta in Checchia, Bari;
Fullone dott. Antonio, segretario di 1ª classe, Potenza;
Gaetano Salvatore, maresciallo magg. del Corpo degli agenti di custodia a riposo, Roma;
Cianciullo Iole in Gazzara, collaboratrice della Compagnia di S. Vincenzo de' Paoli, Roma;
Giangreco Francesco, segretario capo procura, Cosenza;
Giannitelli Carmela in Rapisarda, assistente sociale E.N.P.M.F., Roma;
Gibin dott. Mario Alfredo, funzionario del Genio civile, Rovigo;
Grasso Vincenzo, segretario capo Procura, Palmi;
La Maida dott. Michele, segretario 1ª classe Procura, Reggio Emilia;
Lanza Francesco, segretario capo Procura, Pisa;
Laviani dott. Umberto, vice presidente dell'Associazione visite materne, Milano;
Leuratti Maria Francesca in Corradini, assistente sociale E.N.P.M.F., Reggio Emilia;
Lodico Rita, assistente carceraria, Caltanissetta;
Lucci Maria Giovanna, presidente del Comitato pro carcerati, Ferrara;
Lupetti prof. Enzo, insegnante presso la Casa di rieducazione dei Minori, Pisa;
Maglietta Antonietta, vice preside presso la Scuola della Casa di rieducazione di Nisida;
Manelli avv. Mario, membro del Consiglio direttivo della Società internazionale di criminologia, Milano;
Manfredi gen. Giacomo, generale di brigata a riposo, Lucca;
Mazzone cav. Antonio, segretario capo Procura, Ragusa;
Minguzzi Clara in Sambo, assistente carceraria, Gorizia;
Molinari Giuseppe, maresciallo maggiore dei carabinieri a riposo, Alessandria;
Nobile cav. Angelo, segretario capo Procura, Como;
Norsa avv. Ruggero, vice presidente dell'Associazione visite materne, Milano;
Paparo cav. Giuseppe, segretario capo Procura minori, Milano;
Pedrola don Remo, cappellano presso le Carceri giudiziarie, Vercelli;
Petronici prof. Giorgio, docente universitario, Palermo;
Porcellotti cav. Enea, segretario capo Procura, Chiavari;
Puxeddu Renato, insegnante presso la sezione minorile delle Carceri giudiziarie di Cagliari;
Ricci Cesira Miriam, consigliera del Patronato « G. Ronconi », Perugia;
Sabatelli Elena, assistente sociale E.N.P.M.F., Savona;
Salvi Nicola, cancelliere capo a riposo, Napoli;
Sardara dott. Giuseppe, cancelliere capo di Pretura, Nuoro;
Sciarretta Anna in Memmo, Lanciano;
Soranzo Enrico, assistente carcerario, Tolmezzo;
Taddei Raoul, segretario capo Procura, Avezzano;
Venturini Ciranna Maria, assistente sociale I.S.E.S., Roma;
Zirone cav. Giovanni, cancelliere capo Tribunale, Siracusa;
Zucchi prof. dott. Guido, sanitario dell'Istituto osservazione minori di Roma.

Roma, addì 31 dicembre 1966

Il Ministro: REALE

(7344)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantotto società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 luglio 1967 le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) Società cooperativa edilizia Italica, con sede in Asti, costituita per rogito Krieg in data 12 dicembre 1959, rep. 29969;
2) Società cooperativa edilizia « Iride », con sede in Bergamo, costituita per rogito Colombo in data 25 settembre 1964, rep. 27238;
3) Società cooperativa edilizia « La Prudente », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 8 aprile 1959, rep. 18587;
4) Società cooperativa edilizia « San Fedele », con sede in Bologna, costituita per rogito Cornelli in data 22 marzo 1963, rep. 3923;
5) Società cooperativa mista « Braccianti di Pieve di Cento », con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita per rogito Serra in data 8 luglio 1945, rep. 6446;
6) Società cooperativa di consumo di Alfianello, con sede in Alfianello (Brescia), costituita per rogito Zani in data 9 ottobre 1949, rep. 3045;
7) Società coperativa di lavoro « Cava E », con sede in Botticino Mattina di Botticino (Brescia), costituita per rogito Stivala in data 22 febbraio 1960, rep. 39124;
8) Società cooperativa edilizia « Fede », con sede in Como, costituita per rogito Giannotti in data 26 settembre 1964, rep. 62732;
9) Società cooperativa « Domus Mea », con sede in Como, costituita per rogito Giannotti in data 15 marzo 1961, rep. 34225;
10) Società cooperativa edilizia « S. Margherita », con sede in Faloppio (Como), costituita per rogito Tarchini in data 9 aprile 1963, rep. 13163;
11) Società cooperativa di consumo « Cooperativa del Popolo di Mezzavia », con sede in Francolino di Ferrara, costituita per rogito Guirini in data 12 febbraio 1946, rep. 8350;
12) Società cooperativa agricola « Giuseppe Stefani », con sede in Argenta (Ferrara), costituita per rogito Barbaro in data 23 settembre 1960, rep. 7914;

13) Società cooperativa di produzione e lavoro « Canepini », con sede in Bondeno (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 3 dicembre 1945, rep. 4189;

14) Società cooperativa « Trasporto Barcai », con sede in Codigoro (Ferrara), costituita per rogito Intorre in data 25 agosto 1945, rep. 894;

15) Società cooperativa « Agricola Augusto Rovigatti », con sede in Copparo (Ferrara), costituita per rogito Barbaro in data 25 giugno 1959, rep. 6124;

16) Società cooperativa « Fra Operai Agricoli », con sede in Copparo (Ferrara), costituita per rogito Intorre in data 24 maggio 1950, rep. 5765;

17) Società cooperativa « Agricola Risveglio », con sede in Rero di Formignana (Ferrara), costituita per rogito Rizzo in data 9 gennaio 1952, rep. 9570;

18) Società cooperativa « Consorzio cooperativo fra rivenditori di giornali e riviste di Forlì », con sede in Forlì, costituita per rogito Petricelli in data 15 maggio 1959, rep. 50177;

19) Società cooperativa « Macchine agricole », con sede in Branzolino di Forlì, costituita per rogito Ravaioli in data 10 dicembre 1945, rep. 10874;

20) Società cooperativa « Bagnini di Bellaria-Igea Marina », con sede in Bellaria (Forlì), costituita per rogito Ferri in data 16 novembre 1958, rep. 19630;

21) Società cooperativa « Edificatrice ACLI Castrocaro Terme», con sede in Castrocaro Terme (Forlì), costituita per rogito De Simone in data 19 luglio 1963, rep. 1990;

22) Società cooperativa edilizia « A » Cesena, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gafà in data 2 marzo 1963, rep. 8235;

23) Società cooperativa « Agricola Modiglianese », con sede in Modigliana (Forlì), costituita per rogito Ceroni in data 17 marzo 1953, rep. 4790;

24) Società cooperativa « Consorzio cooperativo tra avicoltori di Predappio » con sede in Predappio (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 19 maggio 1959, rep. 50261;

25) Società cooperativa edilizia « Concordia », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Pizzi in data 10 settembre 1964, rep. 51379;

26) Società cooperativa « Edilizia case dipendenti della Cassa di Risparmio di Rimini », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ferri in data 29 aprile 1965, rep. 2191;

27) Società cooperativa « O » Rimini, con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 18 dicembre 1963, rep. 3997;

28) Società cooperativa Costruzioni Edili e Affini C.E.A.-Rimini, con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ferri in data 1° luglio 1960, rep. 2105;

29) Società cooperativa edilizia « T » Rimini, con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 7 febbraio 1964, rep. 4191;

30) Società cooperativa « Agricola di Sogliano al Rubicone », con sede in Sogliano al Rubicone (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 15 marzo 1956, rep. 26356;

31) Società cooperativa edilizia S. Paolo, con sede in Genova costituita per rogito Verde in data 15 marzo 1962, rep. 126852;

32) Società cooperativa di produzione e lavoro « Italia », con sede in Livorno, costituita per rogito Von Berger in data 14 ottobre 1964, rep. 55823;

33) Società cooperativa di produzione e lavoro « Belvedere », con sede in Vagli di Sopra di Vagli di Sotto (Lucca), costituita per rogito Lazzareschi in data 8 ottobre 1962, rep. 6991;

34) Società cooperativa di lavoro « Allevatori Bestiame CAB », con sede in Macerata, costituita per rogito Borri in data 7 settembre 1961, rep. 27650;

35) Società cooperativa mista « Mercato rionale coperto municipale Gramsci », con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 5 febbraio 1946, rep. 59481;

36) Società cooperativa edilizia « S. Benedetto », con sede in Milano, costituita per rogito Orombelli in data 1° febbraio 1963, rep. 2391;

37) Società cooperativa edificatrice Cesanese, con sede in Cesano Maderno (Milano), costituita per rogito Ricca in data 11 ottobre 1959, rep. 4347;

38) Società cooperativa edilizia « Gregorio Agnini », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 23 maggio 1962, rep. 8938;

39) Società cooperativa edilizia « Paolo Treves », con sede in Carpi (Modena), costituita per rogito Savani in data 23 gennaio 1964, rep. 226;

40) Società cooperativa edilizia « Primavera » di Battaglia Terme, con sede in Battaglia Terme (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 20 marzo 1959, rep. 4989;

41) Società cooperativa edilizia « La Concordia », con sede in Cittadella (Padova), costituita per rogito Braccio in data 27 dicembre 1958, rep. 5720;

42) Società cooperativa edilizia « Alloggi popolari San Pio X » con sede in San Martino di Lupari (Padova), costituita per rogito Balzanella in data 28 ottobre 1959, rep. 14212;

43) Società cooperativa edilizia « SPES », con sede in Tombolo (Padova), costituita per rogito Zambusi in data 3 novembre 1963, rep. 18125;

44) Società coperativa edilizia « Rinascita », con sede in Trebaseleghe (Padova), costituita per rogito Bolzonella in data 2 febbraio 1964, rep. 33820;

45) Società cooperativa Facchini di Gambolo « CO.FA.G. », con sede in Pavia, costituita per rogito Apa in data 15 marzo 1957;

46) Società cooperativa edilizia « Volontà dei dipendenti Statali », con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito Soldano in data 27 febbraio 1959, rep. 1202;

47) Società cooperativa edilizia « Primavera », con sede in Bettola (Piacenza), costituita per rogito Ferrario in data 18 settembre 1964, rep. 21035;

48) Società cooperativa edilizia « La Fedeltà », con sede in Terni, costituita per rogito Macrì in data 19 febbraio 1964, rep. 6985;

49) Società cooperativa edilizia « Flaminia », con sede in Terni, costituita per rogito Filippetti in data 11 maggio 1964, rep. 9659;

50) Società cooperativa Facchini Movimento scalo merci, con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 14 gennaio 1949, rep. 4099;

51) Società cooperativa edilizia « Interamma », con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 11 marzo 1953, rep. 6703;

52) Società cooperativa edilizia « Impiegati stabilimenti siderurgici CEISS », con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 27 luglio 1948, rep. 3708;

53) Società cooperativa « La Dinamica », con sede in Terni, costituita per rogito Macrì in data 25 febbraio 1964, rep. 6994;

54) Società cooperativa « Ed. Inox 65 », con sede in Terni, costituita per rogito Cappello in data 28 aprile 1965, rep. 36933;

55) Società cooperativa di consumo Catena tra dettaglianti dell'Alimentazione CAT, con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 22 maggio 1964, rep. 67248;

56) Società cooperativa edilizia Flaminia, con sede in Narni (Terni), costituita per rogito Terzi in data 27 marzo 1960, rep. 5240;

57) Società coperativa di produzione e lavoro fra Boscaioli, con sede in Polino (Terni), costituita per rogito Mattiangeli in data 31 marzo 1951, rep. 5599.

58) Società cooperativa di lavoro « Orchidea », con sede in Loria (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 22 febbraio 1962, rep. 4092.

(7304)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Fusione dei Consorzi idraulici di terza categoria del « Fiume Versilia » e « Rio Strettoia »

Con decreto presidenziale 22 febbraio 1967, n. 7 (registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1967, al registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 116) i Consorzi idraulici di terza categoria « Fiume Versilia » e « Rio Strettoia », costituiti rispettivamente con i regi decreti 29 gennaio 1898 e 11 febbraio 1904, numeri 53 e 1008, sono fusi a tutti gli effetti di legge in un unico Consorzio idraulico che prende il nome di « Consorzio idraulico di 3ª categoria del fiume Versilia e del rio Strettoia », con sede in Pietrasanta (Lucca).

(7471)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6057 in data 28 giugno 1967, è stata prorogata fino al 30 settembre 1967 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case pop lari della provincia di Agrigento ed il dott. Corrado Romeo stato confermato commissario governativo dell'Istituto stesso per il periodo 25 giugno-30 settembre 1967.

(7543)

Ampliamento del comprensorio idraulico di 3ª categoria per la sistemazione delle sponde del torrente Arda

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 1967, n. 35, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1967, al registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 333, le opere di sistemazione idraulica del torrente Arda classificate in 3ª categoria con regio decreto 16 settembre 1921, n. 9522/6559, sono ampliate e quindi classificate nel seguente modo:

a) *sponda sinistra* verso monte della zona classificata con regio decreto 16 settembre 1921, n. 9522, sino alla traversa di irrigazione di Castell'Arquato e verso valle dalla attuale zona classificata, sino alla sezione in sinistra del torrente Arda in corrispondenza della strada trasversale di S. Martino in Olza (esistente in destra del torrente medesimo a valle di Cortemaggiore);

b) *in sponda destra* dalla traversa di irrigazione di Castell'Arquato, sino alla stessa sezione predetta del torrente, in corrispondenza della strada trasversale di S. Martino in Olza a valle di Cortemaggiore, per cui viene classificato tutto il tronco, del torrente Arda, compreso la sponda destra e sinistra, tra le traverse di irrigazione a Castell'Arquato e la sezione del torrente stesso in corrispondenza della strada trasversale di Olza in Valle di Cortemaggiore, giusta corografia redatta dall'Ufficio del genio civile di Piacenza che fa parte integrante del decreto stesso.

(7348)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Approvazione del programma di fabbricazione e del piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Granze (Padova).

Si comunica che con decreto n. 7694 in data 4 luglio 1967 il provveditore regionale alle opere pubbliche, per il Veneto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 ultimo comma ed 8, primo comma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ha approvato il programma di fabbricazione adottato dal comune di Granze (Padova) con deliberazione in data 9 ottobre 1966, n. 28 e, ai termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e per gli effetti di cui alla legge stessa, ha altresì approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, adottato dal predetto Comune con deliberazione 9 ottobre 1966, n. 29.

(7470)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 10 maggio 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1967
registro n. 70 Difesa, foglio n. 354

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto presidenziale 20 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1966, registro n. 46 Esercito, foglio numero 41 (Bollettino ufficiale 1966, dispensa 38, pagina 5481):

Di Lullo Francesco, fu Antonio, classe 1912, da Civitella Messer Raimondo (Chieti). La data del fatto d'arme viene così rettificata: 14 gennaio 1945.

Decreto luogotenenziale 7 febbraio 1918, registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1918, registro n. 79 Guerra, foglio n. 293 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 10, pagina 675):

Figliuolo Fortunato, da Serracapriola (Foggia), caporale 63° Reggimento fanteria, matricola 52335. Il cognome viene così rettificato: Figliola.

Regio decreto 18 luglio 1920, registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1920, registro n. 178 Guerra, foglio n. 157 (Bollettino ufficiale 1920, dispensa 61, pagina 3369):

Figliolo Fortunato, da Serracapriola (Foggia), caporal maggiore 162° Reggimento fanteria M.M., matricola 52335. Il cognome viene così rettificato: Figliola.

Decreto luogotenenziale 24 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1946, registro n. 3 Guerra, foglio n. 310 (Bollettino ufficiale 1946, dispensa 15, pagina 1839):

Michelotti Amerigo, di Datalmo e di Montina Amabile, da Udine, geniere 2ª Cp. artieri paracadutisti. Il nome viene così rettificato: Amirco, Giuseppe. Inoltre, il nome del padre è: Detalmo.

Regio decreto 10 febbraio 1944, registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1944, registro n. 1 Guerra, foglio n. 246 (Bollettino ufficiale 1945, dispensa 1, pagina 23):

Morì Patrizio, di Bianco, da Pisa, bersagliere volontario LI Battaglione. Il nome viene così rettificato: Fabrizio.

Regio decreto 29 giugno 1939, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1939, registro n. 26 Guerra, foglio n. 121 (Bollettino ufficiale 1939, dispensa 66, pagina 6561):

Napolitano Vincenzo, fu Andrea, classe 1916, da Saura (Avellino), caporale. La data ed il luogo di nascita vengono così rettificati: 4 luglio 1913; Sanza (Salerno).

(7722)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « XXII Fiera di Cremona Internazionale del bovino da latte » e della « Fiera nazionale dell'approvvigionamento dell'agricoltura ».

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona, con nota del 9 giugno 1967, ha comunicato che la « XXII Fiera di Cremona Internazionale del bovino da latte » e la « Fiera nazionale dell'approvvigionamento dell'agricoltura » avranno luogo in Cremona dall'8 al 17 settembre p.v. anzichè dal 9 al 17 settembre p.v., come precedentemente programmato.

(7469)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marzano di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di Marzano di Nola (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.641.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7863)

Autorizzazione al comune di Pago del Vallo di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.911.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7864)

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1967, il comune di Cesena (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 643.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7865)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1967, il comune di Casalvecchio di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.808.709, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7866)

Autorizzazione al comune di Carpineto della Nora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1967, il comune di Carpineto della Nora (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.426.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7867)

Autorizzazione al comune di Sedini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1967, il comune di Sedini (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7868)

Autorizzazione al comune di Grottammare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1967, il comune di Grottammare (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.363.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7869)

Autorizzazione al comune di Montefortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1967, il comune di Montefortino (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.799.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7870)

Autorizzazione al comune di Gaggio Montano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1967, il comune di Gaggio Montano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.167.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7871)

Autorizzazione al comune di Valvestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1967, il comune di Valvestino (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.708.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7872)

Autorizzazione al comune di Fontana Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1967, il comune di Fontana Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.180.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7873)

Autorizzazione al comune di Sassetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1967, il comune di Sassetta (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.213.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7874)

Autorizzazione al comune di Pieve di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1967, il comune di Pieve di Coriano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.530.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7875)

Autorizzazione al comune di Camposanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1967, il comune di Camposanto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.090.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7876)

Autorizzazione al comune di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1967, il comune di Polinago (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.546.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7877)

Autorizzazione al comune di Belmonte Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1967, il comune di Belmonte Piceno (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.395.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7878)

Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di Trani (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 815.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7879)

Autorizzazione al comune di Marsciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1967, il comune di Marsciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.292.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7880)

Autorizzazione al comune di San Cesario sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1967, il comune di San Cesario sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.275.566, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7882)

Autorizzazione al comune di Giano dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1967, il comune di Giano dell'Umbria (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.013.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7881)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Duronia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.387.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 3689 della *Gazzetta Ufficiale* n. 169 dell'8 luglio 1967.

(7862)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Corso dei cambi del 19 luglio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,36	624,15	624,17	624,15	624,17	—	624,15	624,15	624,33	624,25
$ Can.	578,83	579,25	579,25	579 —	579,05	—	579,10	579 —	579 —	579 —
Fr. Sv.	144,29	144,43	144,40	144,50	144,40	—	144,55	144,50	144,34	144,40
Kr. D.	90 —	89,95	89,93	89,96	90 —	—	89,98	89,96	89,97	89,97
Kr. N.	87,32	87,28	87,30	87,29	87,35	—	87,2850	87,29	87,31	87,33
Kr. Sv.	121,23	121,25	121,28	121,28	121,20	—	121,245	121,28	121,20	121,20
Fol.	173,24	173,30	173,28	173,31	173,25	—	173,31	173,31	173,25	173,25
Fr. B.	12,58	12,577	12,5775	12,5780	12,575	—	12,578	12,5780	12,58	12,58
Franco francese	127,33	127,35	127,34	127,37	127,31	—	127,38	127,37	127,34	127,33
Lst.	1740,06	1739,35	1739,15	1739,35	1739,25	—	1739,20	1739,35	1739,75	1739,25
Dm. occ.	155,82	156,15	156,15	156,13	156,10	—	156,11	156,13	155,87	155,80
Scell. Austr.	24,19	24,20	24,19	24,1875	24,18	—	24,19	24,1875	24,19	24,195
Escudo Port.	21,72	21,74	21,69	21,73	21,75	—	21,7075	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,41	10,42	10,41	10,4130	10,42	—	10,4135	10,4130	10,41	10,41

Media dei titoli del 19 luglio 1967

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	103,90
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 luglio 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,15
1 Dollaro canadese	579,05
1 Franco svizzero	144,505
1 Corona danese	89,97
1 Corona norvegese	87,287
1 Corona svedese	121,262
1 Fiorino olandese	173,31
1 Franco belga	12,578
1 Franco francese	127,375
1 Lira sterlina	1739,275
1 Marco germanico	156,12
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,719
1 Peseta Sp.	10,413

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° ottobre 1975

Si rende noto che il giorno 21 agosto 1967, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico — via Goito n. 1 — in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la prima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle sessantotto serie (dalla 37ª/1975 alla 104ª/1975) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975, emessi in base alle leggi 23 aprile 1966, n. 218 e 6 agosto 1966, n. 626 ed al decreto ministeriale 5 settembre 1966.

Le operazioni preliminari di ricognizione e contazione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di agosto, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 17 luglio 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(7858)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Benedetto Burli nato a Orvieto (Terni) il 3 aprile 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lettere, rilasciatogli dall'Università di Roma il 19 novembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

La dott.ssa Orazia Dimina nata a Modica (Ragusa) il 4 giugno 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lingue e letterature straniere, rilasciatole dall'Università di Messina il 5 ottobre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

Il dott. Alfredo Filippone nato a Ardore (Reggio Calabria) il 20 luglio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in pedagogia, rilasciatogli dall'Università di Messina il 25 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

La dott.ssa Luigia Giardina nata a S. Domenica Vittoria (Messina) il 21 febbraio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in materie letterarie, rilasciatole dall'Università di Messina il 9 ottobre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(7480)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1967, registro n. 51, foglio n. 321, viene dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Barrano Ferdinando, avverso il provvedimento di decisione di un suo ricorso al provveditore agli studi di Catania per il mancato conferimento della supplenza di educazione fisica nella Scuola media « G. Arcoleo » di Caltagirone.

(7352)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 2 maggio 1935, n. 752/R/Gab. con cui alla signora Gasser Antonia nata a San Lorenzo in Pusteria il 20 novembre 1916, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dellavia;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 26 gennaio 1967 dalla predetta in atto residente a Lana;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 2 maggio 1935, numero 752/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Dellavia Antonia nata a S. Lorenzo in Pusteria il 20 novembre 1916, residente a Lana, vicolo S. Caterina n. 1, viene ripristinato nella forma tedesca di Gasser.

Il sindaco del comune di Lana provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 30 giugno 1967

Il Vice Commissario del Governo: MASCI

(7743)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Taljanut Olivia in Vidoz;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla *predetta domanda è* stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art, 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signora Taljanut Olivia in Vidoz, nata a Gorizia, addì 4 aprile 1914, residente a Gorizia via del Collio n. 2, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Taljanut » in « Taglianut ».

Gorizia, addì 1° luglio 1967

Il prefetto: PRINCIVALLE

(7472)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria - qualificati - con la qualifica professionale di falegname e falegname stipettaio « OP », indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1967.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1967, col quale è stato indetto un concorso a tre posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria - qualificati - (ex coeff. 157), con la qualifica professionale di: falegname e falegname stipettaio « OP » presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia, e successive modificazioni;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria - qualificati - (ex coeff. 157) con la qualifica professionale di: falegname e falegname stipettaio « OP » presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1967, è costituita come appresso:

Presidente:

Janniello dott. Vincenzo, direttore superiore nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Componenti:

Gori arch. Raffaele, insegnante incaricato presso l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Sisto V » di Roma;

Santomartino Luigi, capo operaio nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Segretario:

Zamprotta Antonio, applicato nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Segretario supplente:

Cassieri Francesco, archivista nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Alla spesa presunta di L. 10.000 per il funzionamento della Commissione predetta si provvederà con i fondi stanziati sul cap. 1051 art. 5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma addì 4 maggio 1967

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1967
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 330

(7906)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria - qualificati - con la qualifica professionale di muratore « OP », indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1967.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1967, col quale è stato indetto un concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria - qualificati - (ex coeff. 157), con la qualifica professionale di: muratore « OP » presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di Pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia, e successive modificazioni;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria - qualificati - (ex coeff. 157) con la qualifica professionale di: muratore « OP » presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1967, è costituita come appresso:

Presidente:

Martinelli dott. Roberto, magistrato di Corte d'appello, direttore dell'Ufficio 1° - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

Componenti:

Gori arch. Raffaele, insegnante incaricato presso l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Sisto V » di Roma;

Germani Rocco, capo operaio nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

Segretario:

Cassieri Francesco, archivista nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Segretario supplente:

Zamprotta Antonio, applicato nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Alla spesa presunta di L. 10.000 per il funzionamento della Commissione predetta si provvederà con i fondi stanziati sul cap. 1051 art. 5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma addì 4 maggio 1967

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1967
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 328

(7907)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzato - con la qualifica professionale di radiomontatore « S », indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1967.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1967, col quale è stato indetto un concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzato - (ex coeff. 167), con la qualifica professionale di: radiomontatore « S » presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia, e successive modificazioni;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzato - (ex coeff. 167) con la qualifica professionale di: radiomontatore « S » presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1967, è costituita come appresso:

Presidente:

Cesaroni dott. Oscar, magistrato di Corte d'appello, direttore dell'Ufficio 5° - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

Componenti:

Ciccone prof. Pasquale, insegnante incaricato presso l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Righi » di Roma;

Germani Rocco, capo operaio nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

Segretario:

Zamprotta Antonio, applicato nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Segretario supplente:

Cassieri Francesco, archivista nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Alla spesa presunta di L. 10.000 per il funzionamento della Commissione predetta si provvederà con i fondi stanziati sul cap. 1051, art. 5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1967

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1967
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 329

(7908)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria - qualificati - con la qualifica professionale di infermiere « OP », indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1967.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1967, col quale è stato indetto un concorso a quindici posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria - qualificati - (ex coeff. 157), con la qualifica professionale di: infermiere « OP » (riservato agli infermieri generici) presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia, e successive modificazioni;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria - qualificati - (ex coeff. 157) con la qualifica professionale di: infermiere « OP » (riservato agli infermieri generici) presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1967, è costituita come appresso:

Presidente:

Martinelli dott. Roberto, magistrato di Corte d'appello, direttore dell'Ufficio 1° - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

Componenti:

Agata dott. Giulio Cesare, ispettore generale sanitario nella Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

Pellegrini Felice, operaio specializzato di 1ª categoria nella Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Segretario:

Cassieri Francesco, archivista nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Segretario supplente:

Zamprotta Antonio, applicato nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Alla spesa presunta di L. 10.000 per il funzionamento della Commissione predetta si provvederà con i fondi stanziati sul cap. 1051 art. 5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1967

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1967
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 311

(7909)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 539 in data 13 marzo 1966, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data 30 novembre 1965;

Visto il successivo decreto n. 2457 del 27 settembre 1966, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori svolti nonchè la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data 30 novembre 1965:

1. Gatti Piero	punti	67.687	su 120
2. Daveri Ubaldo	»	64,271	»
3. Savini Gianni Luigi	»	59,855	»
4. Veneziani Alberto	»	57,580	»
5. Fini Dino	»	56,742	»
6. Rossi Giancarlo	»	54,055	»
7. Prampolini Giacomo	»	50,535	»
8. Gaffuri Guglielmo	»	48,812	»
9. Gualtieri G. Umberto	»	47,192	»
10. Cerati Ezio	»	44,963	»
11. Biolchi Ovidio Mauro	»	42,427	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 30 giugno 1967

Il medico provinciale: FASCIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 2917, con il quale si approvava la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità del concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data 30 novembre 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici risultati idonei al concorso indicato in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Gatti Piero: Travo, condotta unica;
2) Daveri Ubaldo: Pontenure, condotta unica;
3) Savini Gianni Luigi: Rottofreno, condotta unica;
4) Veneziani Alberto: Piozzano, condotta unica.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 30 giugno 1967

Il medico provinciale: FASCIA

(7461)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Como.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6268 del 23 novembre 1966, con il quale venne indetto concorso interno per titoli fra le due ostetriche titolari in comune di Casatenovo per l'assegnazione della condotta ostetrica unificata;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Vista la terna proposta dal Comune interesssato e dall'Ordine dei medici della Provincia per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 che ha sostituito l'art. 50 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli per l'assegnazione della condotta ostetrica di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto di Como;

Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di 1ª classe del Ministero della sanità;

Coggi prof. Cesare, direttore della Maternità provinciale di Como;

Cantoni dott. Fermo, specialista in ostetricia, Erba;

Colombo Pesca Rachele, ostetrica della prima condotta di Como.

Segretario:

Piccolo dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, presso l'Ufficio del medico provinciale di Como.

Il presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Como e del Comune interessato.

Como, addì 1° luglio 1967

Il medico provinciale: LUPI

(7508)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6621 del 21 maggio 1965, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ufficiale sanitario del comune di Piedimonte d'Alife e dei Consorzi di Frignano e Trentola-Dugenta;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso e la legittimità degli atti rimessi dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 4030, del 18 marzo 1966, modificato con successivi decreti n. 5090 del 6 maggio 1966 e n. 14304 del 24 novembre 1966;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui alla premessa:

1. Ferro Vincenzo	punti 156,200	su 240
2. Mazzaccara Giuseppe	» 153,374	»
3. Perrotta Luigi	» 144,330	»
4. Plaitano Silvestro	» 137,500	»
5. Azan Gabriele	» 129,060	»
6. Vettone Enrico	» 126,960	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e del Comune e Consorzi interessati.

Caserta, addì 30 giugno 1967

Il medico provinciale: GAVIANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9199 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario del comune di Piedimonte di Alife e nei Consorzi di Frignano e Trentola-Dugenta;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina, secondo l'ordine della graduatoria, dei candidati risultati idonei, sino alla attribuzione dei posti messi a concorso;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono nominati ufficiale sanitario del Comune o del Consorzio a fianco di ciascuno indicato:

1) Ferro Vincenzo: Consorzio di Trentola-Dugenta Lusciano-Parete - S. Marcellino;

2) Mazzaccara Giuseppe: comune di Piedimonte d'Alife;

3) Perrotta Luigi: Consorzio di Frignano Casaluce Teverola e Villa di Briano.

Ciascuno dei sopraindicati sanitari è tenuto ad assumere servizio nel posto di cui è nominato titolare, entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Agli effetti economici ed agli effetti del periodo di esperimento, la nomina decorre dal giorno della effettiva assunzione in servizio.

Il sindaco di Piedimonted'Alife ed i presidenti dei Consorzi di Frignano e Trentola-Dugenta, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Caserta, addì 30 giugno 1967

Il medico provinciale: GAVIANO

(7462)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 804 in data 31 dicembre 1965, con cui è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Pesaro-Urbino alla data del 30 novembre 1965;

Visto il successivo decreto prot. n. 2609 del 30 gennaio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visti gli atti prodotti dalla Commissione stessa e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;
Visto l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso in epigrafe indicato:

1. Albani Maria Antonia	punti 62,10	su 120
2. Arseni Maria Gigliola	» 61,10	»
3. Agostini Laura Rita	» 55,70	»
4. Frattesi Barbarina	» 53,40	»
5. Dominici Rea Silvia	» 53,20	»
6. Bartolini Caterina	» 53,10	»
7. Mazzocchi Maria Cleofe	» 53,05	»
8. Nardini Marta	» 49,70	»
9. Iacomucci Rossana	» 45,30	»
10. Rosati Paola	» 45,20	»
11. Galdenzi Elia	» 45,10	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di quest'Ufficio, della prefettura di Pesaro-Urbino e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 26 giugno 1967

Il medico provinciale: CAVINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino alla data del 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 804 del 31 dicembre 1965;
Visto l'ordine di graduatoria delle candidate risultate idonee;
Viste le preferenze espresse dalle candidate nelle domande presentate per partecipare al concorso suddetto;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sottoindicate, quali vincitrici del concorso in epigrafe indicato sono assegnate le seguenti sedi:

1) Albani Maria Antonia: Casteldelci;
2) Arseni Maria Gigliola: Fratterosa;
3) Agostini Laura Rita: Apecchio (2ª condotta - Serravalle di Carda).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di quest'Ufficio, della prefettura di Pesaro-Urbino e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 26 giugno 1967

Il medico provinciale: CAVINA

(7376)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario igienista di 2ª classe vacante nel comune di Parma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 183 in data 21 marzo 1966, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario igienista di 2ª classe per il comune di Parma;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso e la graduatoria dei candidati;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto così formulato dalla Commissione giudicatrice:

1. Mori Luigi	punti 76,300
2. Lugli Antonio	» 62,160
3. Manfredini Pier Giorgio	» 56,7502
4. Marusi Aurelio	» 53,000
5. Ratti Enzo	» 45,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, del veterinario provinciale e del comune di Parma.

Parma, addì 30 giugno 1967

Il veterinario provinciale: CAROBENE

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 183 in data 21 marzo 1966, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario igienista di 2ª classe per il comune di Parma;
Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario igienista del comune di Parma il seguente candidato: Mori dott. Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, del veterinario provinciale e del comune di Parma.

Parma, addì 30 giugno 1967

Il veterinario provinciale: CAROBENE

(7465)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.